



## TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

### MODALITA' DI CALCOLO DELL'ACCONTO E DEL SALDO

#### TASI

#### PER L'ANNO 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad **abitazione principale dal possessore** nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nel caso in cui l'unità immobiliare **LOCATA o IN USO GRATUITO** sia detenuta da un soggetto che la **adibisce (destina) ad ABITAZIONE PRINCIPALE**, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita al comma 2 dell'art. 7, pari al **70% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto**, anche in presenza di immobili locati a **canone concordato**, di immobili locati con **contratto per l'Emergenza Abitativa** (delibera CC 55/2016) e di **Immobili locati a canone convenzionale** ai sensi della LR 3/2013 (delibera CC 55/2016).

La base imponibile della TASI è la medesima dell'IMU. (La modalità di calcolo del tributo TASI è simile a quella per il calcolo dell'IMU.) Cambiano le aliquote di riferimento ed eventualmente la misura percentuale del tributo dovuto.

Base imponibile [ *(Rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore* ] x aliquota **anno 2019** = TASI ANNUA  
TASI ANNUA DOVUTA = TASI ANNUA x misura percentuale  
Acconto = TASI ANNUA DOVUTA diviso 2 (acconto entro il 16 giugno 2019 - saldo entro il 16 dicembre 2019)

La rendita catastale è desumibile dagli atti notarili, dalle visure catastali oppure accedendo gratuitamente al sito dell'Agenzia delle Entrate, indicando il proprio Codice Fiscale, gli identificativi catastali dell'immobile e la provincia di ubicazione:

[http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/serv\\_terr/senza\\_reg/Consultazione+rendite+catastali/](http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/serv_terr/senza_reg/Consultazione+rendite+catastali/)

| <b>I moltiplicatori della rendita catastale sono gli stessi dell'IMU</b>   |   |
|--|---|
| <b>Categoria catastale immobili</b>  | <b>Moltiplicatori rendita catastale</b> |
| <b>A</b> (esclusa la categoria A10 Uffici e studi privati) e categorie catastali <b>C2</b> (magazzini e locali deposito), <b>C6</b> (autorimesse) e <b>C7</b> (tettoie chiuse o aperte); | <b>160</b>                              |
| <b>B</b> , <b>C3</b> (laboratori per arti e mestieri), <b>C4</b> (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e <b>C5</b> ;   | <b>140</b>                              |
| <b>D5</b> (istituti di credito, cambio e assicurazione) e <b>A10</b> (uffici e studi privati)  | <b>80</b>                               |
| <b>D</b> (escluso D5);   | <b>65</b>                               |
| <b>C1</b> (negozi)   | <b>55</b>                               |

| <b>LE ALIQUOTE</b>  |                      |
|---|----------------------|
| <b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> e relative pertinenze Cat. <b>A2,A3,A4,A5,A6,A7</b> e relative pertinenze (escluso A1-A8-A9) | <b>ZERO</b>          |
| <b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> e relative pertinenze Cat. <b>A1-A8-A9</b>   | <b>2 per mille</b>   |
| Unità immobiliari ad uso abitativo tenute <b>A DISPOSIZIONE</b>   | <b>ZERO</b>          |
| Unità immobiliari ad uso abitativo <b>LOCATE</b> Cat. <b>A2,A3,A4,A5,A6</b> , (escluso A1-A8-A9)                          | <b>1 per mille</b>   |
| Unità immobiliari ad uso abitativo <b>LOCATE CAT. A 7</b>   | <b>1,5 per mille</b> |
| Unità immobiliari ad uso abitativo <b>LOCATE CAT. A1-A8-A9</b>  | <b>2 per mille</b>   |
| <b>AREE EDIFICABILI</b>   | <b>ZERO</b>          |
| Per tutti i <b>RESTANTI IMMOBILI</b> non individuati nei punti precedenti   | <b>1 per mille</b>   |

| <b>LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50% PER :</b>  |
|--|
| <b>L'abitazione</b> (e relative pertinenze) concessa in <b>COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA</b> entro il primo grado ( <b>GENITORI-FIGLI</b> ) esclusa quella classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9, <b>che la utilizzano come abitazione principale</b> , a condizione che il <b>contratto sia registrato</b> e che il comodante <b>possieda una sola abitazione</b> in Italia e <b>risieda anagraficamente</b> nonché <b>dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'unità immobiliare concessa in comodato</b> ; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'abitazione concessa in comodato, possieda nello stesso Comune un'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 |
| <b>I fabbricati dichiarati INAGIBILI O INABITABILI</b> e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni   |
| <b>I fabbricati di INTERESSE STORICO O ARTISTICO</b> di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Tale trattamento agevolato risulta <b>cumulabile</b> con le altre agevolazioni, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità   |
| <b>LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 25% :</b>  |
| <b>Nel caso di immobili e relative pertinenze, locate ai sensi dell'art. 2, c.3, L. 431/98 (c.d. affitti a CANONE CONCORDATO).</b>   |

| <b>CODICI TRIBUTO TASI</b> |  |
|----------------------------|--|
| <b>3958</b>                | Abitazione principale e relative pertinenze  |
| <b>3961</b>                | Altri fabbricati   |
|                            |  |
| <i>ELENCO COMPLETO</i>     | <i><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">http://www.agenziaentrate.gov.it</a></i> |
| <b>CODICE CATASTALE</b>    | Comune di Aosta: A326  |

**LE DICHIARAZIONI** presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU (ex ICI) o TARI (ex TARES), in quanto compatibili, valgono anche in riferimento alla TASI. Le dichiarazioni TASI devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute modificazioni e seguono le medesime disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni IMU. In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione all'indicazione dei dati catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile, del piano e del numero dell'interno ove esistenti.